



DEC/RAS/2215/04

AUTORIZZAZIONE AD EMETTERE GAS A EFFETTO SERRA AI SENSI DEL DECRETO-LEGGE 12 NOVEMBRE 2004, N. 273

VISTA la direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissione dei gas a effetto serra nella Comunità e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio (di seguito: la direttiva 2003/87/CE);

VISTO il decreto-legge 12 novembre 2004, n. 273 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, Serie generale n. 268 del 15 novembre 2004, recante “Disposizioni urgenti per l’applicazione della direttiva 2003/87/CE in materia di scambio di quote di emissione dei gas a effetto serra nella Comunità Europea”;

VISTO in particolare l’articolo 1, comma 4, del decreto-legge del 12 novembre 2004 n. 273, che prevede che l’autorizzazione ad emettere gas ad effetto serra presentata dai gestori degli impianti ai sensi dell’articolo 1, comma 1, del citato decreto-legge, sia rilasciata dal Direttore Generale per la ricerca ambientale e lo sviluppo del Ministero dell’ ambiente e della tutela del territorio e dal Direttore Generale per l’energia e le risorse minerarie del Ministero delle attività produttive;

VISTO l’articolo 6 della direttiva 2003/87/CE che fissa le condizioni e il contenuto dell’autorizzazione ad emettere gas ad effetto serra;

VISTA la decisione della Commissione europea C(2004) 130 del 29 gennaio 2004 che istituisce le linee guida per il monitoraggio e la comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra ai sensi della direttiva 2003/87/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio;

VISTO il decreto direttoriale 16 novembre 2004, n. DEC/RAS/1715/2004 che definisce il formato e le modalità di trasmissione della domanda di autorizzazione ad emettere gas ad effetto serra, nonché le specificazioni di dettaglio sulle informazioni da includere nella stessa;

VISTE le domande di autorizzazione ad emettere gas ad effetto serra, pervenute all'autorità nazionale competente per l'attuazione della direttiva 2003/87/CE secondo le modalità indicate nel decreto direttoriale 16 novembre 2004, n. DEC/RAS/1715/2004;

CONSIDERATO che non sono state emanate le disposizioni per il monitoraggio delle emissioni di gas a effetto serra, provenienti dalle attività elencate nell'allegato I della direttiva 2003/87/CE;

CONSIDERATO che il Piano nazionale di assegnazione delle quote di emissioni predisposto ai sensi dell'articolo 9 della direttiva 2003/87/CE dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e dal Ministero delle attività produttive, inviato alla Commissione europea in data 15 luglio 2004, è all'esame della Commissione europea;

Il Direttore Generale per la ricerca ambientale e lo sviluppo del Ministero dell' ambiente e della tutela del territorio e il Direttore Generale per l'energia e le risorse minerarie del Ministero delle attività produttive

DECRETANO

Art. 1

(rilascio della autorizzazione)

1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 4, del decreto-legge del 12 novembre 2004 n. 273, a ciascuno dei gestori degli impianti elencati in allegato 1 al presente decreto e' rilasciata l'autorizzazione ad emettere gas ad effetto serra.
2. L'autorizzazione ad emettere gas ad effetto serra rilasciata a ciascuno dei gestori degli impianti elencati in allegato 1 al presente decreto, e' univocamente identificata dal rispettivo numero di autorizzazione.
3. Al termine dell'esame del piano nazionale di assegnazione delle quote di emissioni di anidride carbonica da parte della Commissione europea, il Direttore Generale per la ricerca ambientale e lo sviluppo del Ministero dell' ambiente e della tutela del territorio e il Direttore Generale per l'energia e le risorse minerarie del Ministero delle attività produttive procederanno ad una ricognizione delle autorizzazioni concesse e alla loro eventuale conferma, adeguamento o revoca.

Art. 2

(aggiornamento delle autorizzazioni)

1. I gestori degli impianti elencati in allegato 1 devono richiedere l'aggiornamento dell'autorizzazione di cui all'articolo 1, comma 1, nel caso di modifiche della natura o del

funzionamento dell'impianto, ovvero di suoi ampliamenti, ovvero di modifiche dell'identità del gestore, ovvero di modifiche della metodologia di monitoraggio.

2. La domanda di aggiornamento dell'autorizzazione, redatta secondo le modalità indicate nell'allegato al decreto direttoriale 16 novembre 2004, n. DEC/RAS/1715/2004, è presentata dal gestore dell'impianto all'autorità nazionale competente di cui all'articolo 3, comma 1 del decreto-legge 12 novembre 2004, n. 273 almeno 30 (trenta) giorni prima della data in cui la modifica ha effetto.

Art.3

(disposizioni di monitoraggio)

1. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e il Ministero delle attività produttive emanano le disposizioni di attuazione della decisione della Commissione europea del 29 gennaio 2004 che istituisce le linee guida per il monitoraggio e la comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra ai sensi della direttiva 2003/87/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio.
2. Scaduti i 90 (novanta) giorni dall'emanazione delle disposizioni di attuazione di cui al comma precedente i gestori degli impianti elencati in allegato 1 al presente decreto devono effettuare il monitoraggio delle emissioni dei gas ad effetto serra secondo le disposizioni di cui al precedente comma;
3. A decorrere dall'1 gennaio 2005, nelle more della scadenza del termine previsto dal comma precedente, i gestori degli impianti effettuano il monitoraggio delle emissioni di gas ad effetto serra attenendosi almeno al livello di approccio 1 della decisione della Commissione C(2004) 130 del 29 gennaio 2004 che istituisce le linee guida per il monitoraggio e la comunicazione delle emissioni di gas serra ai sensi della direttiva 2003/87/CE, tenendo conto di quanto segue:
 - a) laddove i valori indicati in corrispondenza del livello di approccio 1 si discostino da quelli riportati nelle tabelle 4 e 6 della "Guida alla compilazione" del formato per la trasmissione delle informazioni di cui al decreto direttoriale DEC/RAS/1877/2004, devono essere utilizzati quest'ultimi. Le tabelle 4 e 6 della "Guida alla compilazione" sono riportate in allegato 2 al presente decreto di autorizzazione;
 - b) nei casi in cui le linee guida prevedano metodi alternativi per il calcolo delle emissioni, il gestore è tenuto ad effettuare il monitoraggio utilizzando i metodi di calcolo indicati in allegato 3.
 - c) in riferimento all'incertezza massima ammissibile e alle disposizioni di cui al punto 10 dell'allegato 1 della decisione della Commissione C(2004) 130 del 29 gennaio 2004, se l'applicazione della metodologia di monitoraggio di livello 1 non risulta tecnicamente realizzabile nei tempi previsti dal presente comma o comporta dei costi verosimilmente eccessivi, i gestori degli impianti devono mantenerne evidenza documentale ai fini della verifica annuale delle emissioni prevista dall'articolo 14 della direttiva 2003/87/CE ed applicare la metodologia specifica per la determinazione dei dati relativi all'attività, dei fattori di emissione e dei fattori di ossidazione o di conversione più accurata possibile.

Art.4

(disposizioni sulla comunicazione delle emissioni di gas serra)

1. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e il Ministero delle attività produttive emanano disposizioni per le comunicazioni delle emissioni di gas ad effetto serra, provenienti dalle attività elencate nell'allegato I della direttiva 2003/87/CE.
2. A decorrere dal 2006 i gestori degli impianti elencati in allegato 1 al presente decreto, comunicano all'autorità nazionale competente per l'attuazione della direttiva 2003/87/CE le emissioni rilasciate dall'impianto nell'anno civile precedente secondo le disposizioni di cui al precedente comma;

Art. 5

(restituzione delle quote di emissione di gas serra)

1. A decorrere dal 2006, entro il 30 aprile di ogni anno, i gestori degli impianti elencati in allegato 1 al presente decreto, devono restituire quote di emissioni di gas serra pari alle emissioni complessivamente rilasciate dall'impianto durante l'anno civile precedente.

Art. 6

(sospensione dell'autorizzazione)

1. Nel caso in cui l'Autorità nazionale competente accerti che i gestori degli impianti elencati in allegato 1 non effettuino il monitoraggio e la comunicazione delle emissioni secondo le disposizioni di cui ai precedenti articoli 3, comma 1, e articolo 4, comma 1, l'Autorità stessa dispone la sospensione dell'autorizzazione.
2. L'autorizzazione sospesa può essere ripristinata con successivo provvedimento dell'Autorità nazionale competente.

Allegato 1

N. Aut	Identificativo Gestore	C.F./P.I. Gestore	Denominazione Impianto	Indirizzo Impianto						
				Via	Num.	CAP	Comune	Località	Prov	Att. e Fonti ¹
986	AEM S.p.a	11957540153	Centrale termoelettrica di Cassano D'Adda	Via Trecella	17	20062	Cassano D'Adda		MI	3; 1; 10
974	AGAC S.p.a	261300354	Rete 1	Via Ghandi	1/a	42100	Reggio Emilia		RE	1; 2
99	Alma Petroli Spa	1088570393	Raffineria Di Gregg E Oli Pesanti	Via aiona	195	48100	Ravenna		RA	14; 15
975	Antiche fornaci D Agostino S.p.a.	2964250654	Antiche fornaci D Agostino S.p.a.	S. Alfonso Maria de Liguori	16	84135	Salerno		SA	62
976	Calamari Marcello	CLM MCL 75M07E715 / 01096430465	CALCARTA S.r.l.	Via Pizzorna	551	55026	orgo a Mozzano	Chifenti	LU	75
978	Cotto Cusimano S.p.a.	00887960797	Cotto Cusimano	Contrada Campo	21	88040	Settignano		C	60; 62; 66
979	CRIVELLARI E INI S.P.A.	40460297	CRIVELLARI E INI S.P.A.	VIA ROMA	1451	45020	Giacciano con aruchella	elo	RO	62
980	Endesa Italia SpA	3251970962	Centrale Termoelettrica di Fiumesanto	-	sn	7046	Sassari	Capu Aspru	Sassari	1; 10; 12
42	ESSO ITALIANA S.R.L.	902231000	Raffineria Di Augusta	s.n.	s.n.	96011	Augusta		SR	1; 3; 14; 15; 16; 17; 19; 20; 21; 25
981	FL SELENIA SpA	844490151	Centrale termica	Via Santena	1	100029	VILLASTELLONE		TO	1
982	Industria Vetraria Valdarnese soc. coop. a.r.l.	100900513	Industria Vetraria Valdarnese soc. coop. a.r.l.	L.no G.Reni	60	52027	San Giovanni valdarno		AR	53; 54
69	imberl -Clar S.R.L.	7629150017	Rec itt enc iser Italia Stabilimento Di Mira	Riviera Matteotti	12	30034	Mira		VE	75; 80
172	imberl Clar S.R.L.	07629150017	imberl Clar S.R.L. Stabilimento Di Villanovetta	Provinciale Cuneo	24	12030	Verzuolo		CN	75; 80
983	S.I.L.P.A S.p.a.	00184100048	S.I.L.P.A S.p.a.	Via abellino	1	12060	Grinzane Cavour	Gallo	CN	66; 65
984	Visentin Ivano	VSN VNI 39C07C388P	UNGE ITALIA S.p.a.	Via aiona	203	48010	Ravenna	Porto Corsini	RA	1
985	Visentin Ivano	VSN VNI 39C07C388P	UNGE ITALIA S.p.a. Stb.to Ancona	ona industriale molo Sud	s.n.	60100	Ancona		AN	1

¹ Si veda la leggenda di seguito alla tabella

L

C	D	D
1	caldaia	1.1 - Impianti di combustione con una potenza calorifica di combustione di oltre 20 M (esclusi gli impianti per rifiuti pericolosi o urbani)
2	bruciatore	
3	turbina	
4	riscaldatore	
5	fornace	
6	inceneritore	
7	stufa	
8	forno	
9	essiccatoio	
10	motore	
11	torcia	
12	torre di lavaggio	
13	altro apparecchio o macchina	
14	caldaia	1.2 - Raffinerie di petrolio
15	riscaldatore di processo / dispositivo di trattamento	
16	motore a combustione interna / turbina	
17	ossidatore catalitico e termico	
18	forno per la calcinazione di co e	
19	pompa antincendio	
20	generatore di emergenza/di riserva	
21	torcia	
22	inceneritore	
23	crac er	
24	impianto per la produzione di idrogeno	
25	rigenerazione di catalizzatori	
26	apparecchiatura per il co ing	1.3 - Co erie
27	materia prima	
28	combustibile convenzionale	
29	gas di processo	
30	altro combustibile	
31	lavaggio degli effluenti gassosi	

32	materia prima	2.1 - Impianti di arrostimento o sinterizzazione di minerali metallici compresi i minerali solforati
33	combustibile convenzionale	
34	gas di processo	
35	residui di processo usati come materiale in entrata	
36	altro combustibile	
37	lavaggio degli effluenti gassosi	2.2 - Impianti di produzione di ghisa o acciaio (fusione primaria o secondaria), compresa la relativa colata continua di capacità superiore a 2,5 tonnellate all'ora
38	materia prima	
39	combustibile convenzionale	
40	agente riducente	
41	gas di processo	
42	consumo degli elettrodi in grafite	3.1 - Impianti destinati alla produzione di clinker (cemento) in forni rotativi con capacità produttiva 500 t/g oppure di calce viva in forni rotativi con capacità produttiva 50 t/g, o in altri tipi di forni aventi una capacità produttiva 50 t/g
43	altro combustibile	
44	lavaggio degli effluenti gassosi	
45	calcina del calcare utilizzato come materia prima	
46	combustibile fossile convenzionale usato per i forni	
47	materie prime e combustibili a base fossile alternativi usati per i forni	
48	combustibile da biomassa usato per i forni (rifiuti da biomassa)	
49	combustibile non usato per i forni	
50	lavaggio degli effluenti gassosi	
51	calcina del calcare e della dolomite contenuti nelle materie prime	
52	Altro combustibile	
53	fusione di carbonati di metalli alcalini e alcalino-terrosi contenuti nelle materie prime	
54	combustibile fossile convenzionale usato per i forni	
55	materie prime e combustibili a base fossile alternativi usati per i forni	
56	combustibile da biomassa usato per i forni (rifiuti da biomassa)	
57	altro combustibile	
58	additivo contenente carbonio (compreso il co e e la polvere di carbone)	
59	lavaggio degli effluenti gassosi	3.3 Impianti per la fabbricazione di prodotti ceramici mediante cottura con una capacità di produzione 75 t al giorno e con una capacità di forno 4 m e con una densità di colata per forno 300 g/m
60	calcina del calcare/dolomite contenuti nelle materie prime	
61	calcare per l'abbattimento degli inquinanti atmosferici	
62	combustibile fossile convenzionale usato per i forni	
63	materie prime e combustibili a base fossile alternativi usati per i	

	forni	
64	combustibile da biomassa usato per i forni (rifiuti da biomassa)	
65	altro combustibile	
66	materiale organico contenuto nell'argilla utilizzata come materia prima	
67	additivo utilizzato per conferire porosità	
68	lavaggio degli effluenti gassosi	
69	caldaia di potenza, turbina a gas e altri dispositivi di combustione che producono vapore o energia elettrica per l'impianto	4.1a - Impianti industriali destinati alla fabbricazione di pasta per carta a partire dal legno o da altre materie fibrose
70	caldaia di recupero e altri dispositivi adibiti alla combustione di liscivi esausti	
71	inceneritore	
72	forno per calce e calcinatori	
73	lavaggio degli effluenti gassosi	
74	essiccatore alimentato a gas o con altri combustibili fossili	
75	caldaia di potenza, turbina a gas e altri dispositivi di combustione che producono vapore o energia elettrica per l'impianto	4.1b - Impianti industriali destinati alla fabbricazione di carta e cartoni con capacità di produzione superiore a 20 tonnellate al giorno
76	caldaia di recupero e altri dispositivi adibiti alla combustione di liscivi esausti	
77	inceneritore	
78	forno per calce e calcinatori	
79	lavaggio degli effluenti gassosi	
80	essiccatore alimentato a gas o con altri combustibili fossili	

Allegato

**ESTRATTO DALLA GUIDA ALLA COMILAZIONE DEL FORMATO PER LA TRASMISSIONE DELLE INFORMAZIONI DI CUI AL DECRETO
DIRETTORIALE DEC RAS 1 77 2004**

T 4 E

S

T	U	F . E . CO2 U . .	C I CC	.C.I.	U .C.I.
G	1000 Std m3	1,981	0,995	8,485	Mcal / Std m3
	10 8 cal	23,347	0,995	8,485	Mcal / Std m3
	Toule	55,80	0,995	35,50	G / 1000 m3
O	tonnellate	3,158	0,990	0,974	tep / t
	10 8 cal	32,41	0,990	9,743	Gcal / t
	Toule	77,47	0,990	40,76	G / t
G	tonnellate	3,173	0,990	1,019	tep / t
	10 8 cal	31,14	0,990	10,187	Gcal / t
	Toule	74,44	0,990	42,62	G / t
B	tonnellate	3,141	0,990	1,045	tep / t
	10 8 cal	30,07	0,990	10,446	Gcal / t
G L G	tonnellate	3,024	0,990	1,102	tep / t
	10 8 cal	27,44	0,990	11,021	Gcal / t
C	tonnellate	3,124	0,990	0,741	tep / t
	10 8 cal	42,16	0,990	7,410	Gcal / t
	Toule	100,76	0,990	31,00	G / t
C	tonnellate	2,469	0,980	0,608	tep / t
	10 8 cal	40,63	0,980	6,077	Gcal / t
	Toule	97,11	0,980	25,43	G / t

T 4 E

S

T	U	F .E . CO2 U . .	C I CC	.C.I.	U .C.I.
C	tonnellate	3,166	0,980	0,700	tep / t
	10 8 cal	45,22	0,980	7,000	Gcal / t
	T oule	108,09	0,980	29,300	G / t
C	tonnellate	3,024	0,980	0,740	tep / t
	10 8 cal	40,86	0,980	7,400	Gcal / t
	T oule	97,66	0,980	30,970	G / t
A	T oule	96,10	0,980	-	tep / t
G	tonnellate	3,133	0,995	1,200	tep / t
G	1000 m3	0,806	0,995	4,576	Mcal / Nmc
	T oule	42,11	0,995	8,96	G / t
G	1000 m3	0,980	0,995	0,890	Mcal / Nmc
	T oule	262,50	0,995	4,966	G / t
I	tonnellate	3,152	0,990	0,930	tep / t
R	tonnellate	1,832	0,980	0,478	tep / t
	T oule	97,71	0,980	20,00	G / t
CDR	tonnellate	0,733	0,980	0,359	tep / t
	T oule	45,80	0,980	15,00	G / t
A	T oule	80,70	0,990	n.d.	
A	T oule	73,30	0,990	n.d.	
A	T oule	73,30	0,990	n.d.	
A	T oule	n.d.	0,990	n.d.	
A	T oule	n.d.	0,990	n.d.	
A	T oule	98,30	0,980	n.d.	

T 4 E**S**

T	Unità di misura utilizzata per esprimere il consumo di combustibile	Fatt. Emiss. di riferimento (t CO2/ Uni.mis. quantità)	Coefficiente di ossidazione (default IPCC)	P.C.I. (di riferimento)	Unità di misura P.C.I. di riferimento
A	tonnellate	n.d.	n.d.	n.d.	
A	tonnellate	n.d.	n.d.	n.d.	
A	tonnellate	n.d.	n.d.	n.d.	
A	tonnellate	n.d.	n.d.	n.d.	
A	tonnellate	n.d.	n.d.	n.d.	
A	A tonnellate	n.d.	n.d.	n.d.	
B	L Tonnellate	0	0,980	0,25	tep / t
B	C Tonnellate	0	0,980	0,75	tep / t
B	B Tonnellate	0	0,99	0,85	tep / t
B	B Tonnellate	0	n.d.	n.d.	n.d.
B	A Tonnellate	0	n.d.	n.d.	n.d.

T E

T		U	F CO₂ U
1.1			
- Impianti per il lavaggio degli effluenti gassosi	uantità di carbonato di calcio	tonnellate	0,440
	uantità di carbonato di magnesio	tonnellate	0,522
1.2			
- Rigenerazione di crac er catalitici e altri catalizzatori	uantità di co e depositata sul catalizzatore	tonnellate	n.d.
- Impianti di co ing	uantità di co e prodotta	tonnellate	n.d.
- Impianti per la produzione di idrogeno	uantità di idrocarburi usati come carica	tonnellate	2,900
1.3			
- Impianti per il lavaggio degli effluenti gassosi	uantità di carbonato di calcio	tonnellate	0,440
	uantità di carbonato di magnesio	tonnellate	0,522
2.1			
- Calcinazione di calcare e dolomite	uantità di carbonato di calcio	tonnellate	0,440
	uantità di carbonato di magnesio	tonnellate	0,522
- Impianti per il lavaggio degli effluenti gassosi	uantità di carbonato di calcio	tonnellate	0,440
	uantità di carbonato di magnesio	tonnellate	0,522
2.2			
- Calcinazione di calcare e dolomite	uantità di carbonato di calcio	tonnellate	0,440
	uantità di carbonato di magnesio	tonnellate	0,522
- Consumo degli elettrodi in grafite	uantità di elettrodo consumata	tonnellate	3,600
- Consumo di PET	uantità di PET in entrata	tonnellate	2,24
- Consumo di PE	uantità di PE in entrata	tonnellate	2,85
- Impianti per il lavaggio degli effluenti gassosi	uantità di carbonato di calcio	tonnellate	0,440
	uantità di carbonato di magnesio	tonnellate	0,522
3.1			
- Calcinazione di calcare e dolomite	uantità di ossido di calcio nel materiale in uscita	tonnellate	0,785
	uantità di ossido di magnesio nel materiale in uscita	tonnellate	1,092
- Impianti per il lavaggio degli effluenti gassosi	uantità di carbonato di calcio	tonnellate	0,440
	uantità di carbonato di magnesio	tonnellate	0,522

T E

T		U	F CO2 U
3.1			
- Calcinazione del calcare	quantità di clinker prodotto	tonnellate	0,525
	quantità di polvere da banco passata al setaccio	tonnellate	0,525
- Impianti per il lavaggio degli effluenti gassosi	quantità di carbonato di calcio	tonnellate	0,440
	quantità di carbonato di magnesio	tonnellate	0,522
3.2			
- Fusione di carbonati contenuti nelle materie prime	quantità di carbonato di calcio consumata	tonnellate	0,440
	quantità di carbonato di magnesio consumata	tonnellate	0,522
	quantità di carbonato di sodio consumata	tonnellate	0,415
	quantità di carbonato di bario consumata	tonnellate	0,223
	quantità di carbonato di litio consumata	tonnellate	0,596
	quantità di carbonato di potassio consumata	tonnellate	0,318
- Additivi contenenti carbonio (compreso il coke e la polvere di carbone)	quantità di additivi utilizzata	tonnellate	n.d.
- Impianti per il lavaggio degli effluenti gassosi	quantità di carbonato di calcio	tonnellate	0,440
	quantità di carbonato di magnesio	tonnellate	0,522
3.3			
- Calcinazione di calcare e dolomite contenuti nelle materie prime	quantità di carbonato di calcio contenuta negli elementi in entrata al processo	tonnellate	0,440
	quantità di carbonato di magnesio contenuta negli elementi in entrata al processo	tonnellate	0,522
- Calcare per l'abbattimento degli inquinanti atmosferici	quantità di carbonato di calcio contenuta nei prodotti	tonnellate	0,440
	quantità di carbonato di magnesio contenuta nei prodotti	tonnellate	0,522
- Materiale organico contenuto nell'argilla utilizzata come materia prima	quantità di argilla utilizzata	tonnellate	n.d.
- Additivi utilizzati per conferire porosità, ad es. segatura o polistirolo	quantità di additivi utilizzati	tonnellate	n.d.
- Impianti per il lavaggio degli effluenti gassosi	quantità di carbonato di calcio	tonnellate	0,440
	quantità di carbonato di magnesio	tonnellate	0,522

T E

T		U	F CO2 U
4.1			
- Uso di carbonati nel sistema di recupero e nelle aree di caustificazione	uantità di carbonato di calcio utilizzata	tonnellate	0,440
	uantità di carbonato di sodio utilizzata	tonnellate	0,415

Allegato

**SPECIFICAZIONE DEI METODI DA UTILIZZARE NEI CASI IN CUI LE LINEE GUIDA DI CUI ALLA DECISIONE DELLA COMMISSIONE
C 2004 130 DEF. DEL 2 GENNAIO 2004, REVEDANO METODI ALTERNATIVI**

A	M	R	L	G
Tutte	Impianti di lavaggio degli effluenti gassosi: metodo dei carbonati	2.1.2 Allegato II, Metodo di calcolo A		
1.2 - raffinerie	Per ogni tipo di combustibile e processo specifico dell'impianto	2.1.2 e 2.1.3, Allegato III		
1.3 - colerie	Per ogni tipologia di combustibile e di emissioni di processo	2.1.2 e 2.1.3, Allegato IV		
2.1 arrostitimento e sinterizzazione	Per ogni tipologia di combustibile e di emissioni di processo	2.1.2 e 2.1.3 Allegato V		
2.2 ghisa e acciaio	Per ogni tipologia di combustibile e di emissioni di processo	2.1.2 e 2.1.3 Allegato VI		
3.1 cemento	Produzione di clinker	2.1.2.1 Allegato VII, Metodo di calcolo		
3.1 calce	Ossidi alcalino-terrosi	2.1.2 Allegato VIII, Metodo di calcolo		
3.2 vetro	Carbonati	2.1.2 Allegato I, Metodo di calcolo A		
3.3 prodotti ceramici	Carbonati	2.1.2.1 Allegato, Metodo di calcolo A		